

Avv. Alberto Foggia  
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786  
56127 PISA



**TRIBUNALE DI PISA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Sammarco	Presidente
dr. Marco Viani	Giudice
dr. Enrico D'Alfonso	Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 3788/16 R.G.A.C.

**CON OGGETTO:**

reclamo avverso l'ordinanza resa in data 18.7.16 dal giudice designato nel procedimento n. 19/16 R.G.;

**TRA**

**Italfondiaro s.p.a.**, con l'avv.  ;

- RECLAMANTE -

**E**

, con l'avv. A. Foggia;

- RECLAMATO -

Definitivamente sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.12.16;  
esaminati gli atti,

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 29.7.16, Italfondiaro s.p.a. proponeva tempestivo reclamo avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal Trombetti rilevando la presumibile fondatezza dell'eccezione di nullità da questi sollevata del mutuo agrario stipulato *inter partes* per difetto di causa, essendo stata utilizzata la provvista del mutuo non per uno degli scopi di cui all'art. 43 TUB, bensì per ripianare precedenti passività di un conto corrente con apertura di credito.



Lamentava l'erroneità di tale provvedimento, poiché in realtà il conto corrente con affidamento in essere era stato concesso al Trombetti proprio in quanto imprenditore agricolo, e dunque per consentirgli di esercitare la sua attività in agricoltura.

Conseguentemente, l'importo oggetto del mutuo fondiario ed erogato sul c/c aveva appunto consentito all'imprenditore agricolo di operare in quanto tale poiché in mancanza, per quanto parrebbe di capire dalle deduzioni della parte, il conto corrente e l'affidamento sarebbero stati revocati, e quindi il Trombetti non avrebbe potuto proseguire la propria attività in agricoltura.

Chiedeva, pertanto, revocare l'impugnata ordinanza, essendo altresì infondati anche i restanti motivi di opposizione all'esecuzione proposti dal Trombetti nella prima fase del procedimento.

Il debitore si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva, con la quale chiedeva rigettare il reclamo riproponendo sostanzialmente le medesime difese svolte nella precedente fase.

Tanto premesso il reclamo va respinto.

Ritiene, infatti, il Tribunale di condividere le argomentazioni del primo giudice in merito alla esistenza di una verosimile ipotesi di nullità del contratto di mutuo agrario stipulato tra le parti, quanto meno limitatamente alla parte in cui la relativa erogazione è servita in realtà, nella comune intenzione delle parti, a ripianare precedenti passività del rapporto di conto corrente in essere presso la stessa banca (rendendo, tra l'altro, il relativo credito garantito da ipoteca).

È infatti pacifico che una buona parte delle somme erogate (circa € 33.000,00) sia stata in effetti utilizzata al fine di azzerare la passività del conto corrente con affidamento esistente in capo al Trombetti.

Il mutuo agrario ha natura di mutuo di scopo, dovendo essere destinato alle specifiche attività indicate dall'art. 43 TUB (cioè "alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali"), per cui in queste ipotesi lo scopo viene a connotare la causa del contratto.

Nel caso di specie le somme erogate non sono state, quanto meno nella misura di € 33.000,00, destinate dalle parti – ed in particolare dalla banca - ai predetti scopi bensì a ripianare e rendere maggiormente garantite precedenti esposizioni debitorie di un conto corrente con apertura di credito, senza che possano assumere rilievo le modalità e gli scopi per i quali erano state a suo tempo utilizzate le somme oggetto dell'affidamento (cioè in ipotesi, secondo la parte reclamante, comunque per l'attività agricola svolta dal Trombetti), dovendo



servire le somme erogate col mutuo in modo diretto per una delle attività previste dall'art. 43 TUB, e non nel modo indiretto propugnato dalla parte reclamante.

In realtà, lo scopo quanto meno parziale del mutuo è stato quello di ripianare precedenti passività rendendo nel contempo il relativo credito garantito da ipoteca, mentre quello prospettato dalla parte reclamante è solo un effetto riflesso in ipotesi conseguito alla realizzazione dello scopo predetto.

Essendo dunque riscontrabile, nei limiti della delibazione sommaria propria di questa sede, il *fumus boni iuris* di una nullità quanto meno parziale (quanto alla somma servita per ripianare la passività del c/c, i relativi interessi corrispettivi e moratori su di essa e spese) del mutuo azionato in sede esecutiva, va confermata allo stato la sospensione dell'esecuzione, venendo rimessa poi alla sede naturale del giudizio di merito la valutazione in merito al se e per quale parte del credito precettato essa possa in ipotesi proseguire.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale rigetta il reclamo.

Condanna la parte reclamante al pagamento in favore di quella reclamata delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre IVA ed ulteriori accessori come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater d.p.r. 115/02.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pisa il 25.1.17

Il Giudice rel.est.  
(dott. Enrico D'Alfonso)

Il Presidente  
(dott. Maria Sammarco)

